



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
PISA

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ED ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI PISA

Art. 1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le imprese pisane e/o loro Consorzi aventi sede legale e/o unità locale produttiva in provincia di Pisa, regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pisa e che siano "attive" alla data di presentazione della domanda.

Settore manifatturiero e agroalimentare: le imprese sono tenute a promuovere esclusivamente i prodotti di **propria produzione**. Inoltre le imprese non devono essere state sottoposte nel precedente quinquennio, a procedimenti penali o amministrativi in materia di igiene e frodi alimentari. In ogni caso, non è possibile esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario relativo a tali prodotti allo scopo di salvaguardare l'immagine della produzione provinciale.

Settore turismo: possono partecipare le tipologie di impresa ubicate nel territorio provinciale riferite a: consorzi di promozione turistica, agenzie di viaggio operanti nel settore dell'incoming, associazioni di categoria, strutture ricettive (singole, associate o aggregate), servizi di attrezzature complementari al turismo.

Per partecipare all'evento le imprese devono **obbligatoriamente produrre debitamente compilate, timbrate e firmate:**

- a) **Modulo di adesione** appositamente predisposto
- b) **Scheda conoscitiva dell'azienda** appositamente predisposta

La Camera di Commercio di Pisa non si assume alcun obbligo circa il risultato atteso dalla partecipazione all'iniziativa, limitandosi ad effettuare un'attività di coordinamento delle imprese alla stessa.

L'impresa partecipante assume la piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione all'iniziativa promozionale ed accetta di tenere la Camera di Commercio di Pisa indenne da qualunque pretesa, propria o di terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione. L'impresa partecipante risponde inoltre direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.

La Camera di Commercio di Pisa non assume alcuna responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e a cose nell'ambito dell'iniziativa, ivi comprese le fasi del trasporto e dell'esposizione, salvi i casi di dolo o colpa grave ad essa eventualmente imputabili.

Art. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate:

- ***direttamente*** all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa
- ***tramite lettera raccomandata a.r.*** (anticipata via telefax al n. 050-512.263)

Indirizzo:

Camera di Commercio I.A.A. di Pisa
II Dipartimento – Promozione Internazionalizzazione
Piazza Vittorio Emanuele II , n. 5
56125 P I S A

Art.3
ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

L'accettazione delle domande di partecipazione, la quale resta in ogni caso subordinata al raggiungimento di un congruo numero di adesioni, verrà effettuata in base all'ordine di arrivo del modulo di adesione fornito dalla Camera di Commercio di Pisa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e compilato in ogni sua parte secondo le forme e le modalità indicate nella relativa circolare.

Art. 4
PRIORITA' DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Per quanto riguarda la priorità di presentazione delle domande farà fede la data di spedizione della raccomandata a.r. oppure la data di presentazione della stessa all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa.

Art. 5
COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

L'accettazione della domanda sarà comunicata in forma scritta dall'Ente Camerale all'impresa richiedente nel termine indicativo di trenta giorni dall'arrivo della domanda stessa e comunque nei termini previsti dalla circolare del settore. L'accettazione, anche se confermata dalla Camera di Commercio di Pisa, resta subordinata al regolare e tempestivo versamento della quota nei termini richiesti. Non saranno ammesse le domande di quelle imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale, che siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimenti o liquidazione o che in precedenti iniziative promozionali non si siano attenute alle istruzioni e/o alle regole comportamentali dell'Ente Camerale.

Art. 6
ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI (ove previsto)

Alle imprese singole verrà assegnato un modulo. L'assegnazione delle aree e/o degli stand viene decisa dalla Camera di Commercio di Pisa tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. La Camera si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. E' fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di sub-concedere in tutto o in parte a terzi lo spazio espositivo loro assegnato senza la preventiva autorizzazione scritta dalla Camera di Commercio di Pisa. E' prevista, compatibilmente con le disposizioni dell'Ente organizzatore dell'iniziativa, la coesposizione di più imprese nello stesso modulo purché le stesse, compilando la domanda di partecipazione ed accettando le condizioni generali, si rendano responsabili in solido di tutti gli obblighi nascenti dalla partecipazione all'iniziativa.

Art. 7
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (ove prevista)

Con la sottoscrizione del modulo di adesione l'impresa partecipante si impegna irrevocabilmente a versare la quota dovuta entro i termini e con le modalità di volta in volta indicati nella relativa circolare di settore. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Camera, la Camera stessa provvederà, entro 60 giorni dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'impresa. In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati sole se l'impresa non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'impresa non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato.

Art. 8 RINUNCE

a) Fiera o Manifestazione con assegnazione di spazio espositivo a pagamento

L'impresa che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax.

Se, in seguito alla rinuncia dell'azienda, la Camera di Commercio avrà la possibilità di recuperare i costi sostenuti per l'acquisizione dello spazio espositivo e – in ogni caso – se la rinuncia viene notificata all'Ufficio Promozione/Estero della Camera di Commercio entro 10 gg. dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione e la relativa assegnazione dell'area, nulla è dovuto dall'azienda.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dalla Camera di Commercio per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 30% dell'ammontare dovuto.

b) manifestazione fieristica estera/Italia con assegnazione di spazio espositivo gratuito o workshop in Italia/estero senza pagamento di quota di partecipazione

In caso di rinuncia notificata **per scritto** all'Ufficio promozione/Estero della Camera di Commercio oltre i 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o in caso di mancata presenza del proprio rappresentante aziendale presso lo spazio fieristico assegnato o all' appuntamento prefissato per il giorno del Workshop, l'impresa è tenuta **OBBLIGATORIAMENTE** al versamento della quota indicata nella domanda stessa di ammissione.

Art. 9 PRESTAZIONI

Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono esclusivamente quelle indicate nella circolare relativa allo specifico settore. Salvo diversa indicazione sono di norma a carico dell'impresa partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, le seguenti prestazioni: spedizione, trasporto, consegna e sistemazione campionari nell'area espositiva; operazioni doganali e pratiche connesse; forniture particolari di allestimento/arredo; reperimento di personale per lo stand; assicurazione contro i rischi trasporto, danni e furto dei beni oggetto di esposizione; viaggio, soggiorno e relative prenotazioni. Al solo fine di razionalizzare il coordinamento operativo-logistico, la Camera di Commercio di Pisa potrà indicare alle imprese partecipanti i nominativi di uno o più trasportatori, spedizionieri, agenti di viaggio ed altri professionisti, restando inteso che tali indicazioni non saranno vincolanti per le imprese partecipanti, che il rapporto tra queste ultime ed i professionisti dovrà considerarsi diretto e che, in ogni caso, l'Ente Camerale non sarà in alcun modo responsabile di eventuali disservizi o danni che dovessero verificarsi in conseguenza di tali rapporti. L'impresa partecipante resta responsabile delle dotazioni e degli arredi che le vengono consegnati e dovrà restituirli nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti. Qualsiasi forma di presentazione dell'impresa partecipante, tra cui l'eventuale inserimento nel catalogo della manifestazione e l'insegna sullo spazio espositivo, è strettamente vincolata a quanto disposto dalla circolare di settore o a quanto dichiarato dall'impresa partecipante nel modulo di adesione. L'assegnazione delle aree espositive viene decisa dalla Camera di Commercio di Pisa di concerto con l'ente fieristico tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora particolari esigenze lo richiedessero, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell'impresa partecipante.

Art. 10 CONCILIAZIONE – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l'Ufficio di Conciliazione istituito presso la CCIAA di Pisa, il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in base al proprio Regolamento. Nel caso in cui la conciliazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Pisa.